



Cod. Fisc. : 80015590179  
Partita IVA : 00841790173

## **COMUNE DI ZONE**

Provincia di Brescia  
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)  
Tel. 030.9870913 – 030.9870083  
Email: [info@comune.zone.bs.it](mailto:info@comune.zone.bs.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.zone.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.zone.bs.it)

# **CRITERI DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023)**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 09.05.2024

## Sommario

Art. 1 (Ambito).....	3
Art. 2 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi) .....	3
Art 3 (Soggetti) .....	3
Art. 4 (Oneri per le funzioni tecniche) .....	4
TAB. A – Lavori pubblici .....	4
TAB. B – Servizi e forniture .....	4
Art 5 (Ripartizione) .....	6
Art.6 (Ricorso a centrali di committenza).....	6
Art.7 (Esteralizzazione delle attività).....	7
Art.8 (Liquidazione) .....	7
Art.9 (liquidazione e pagamento).....	7
Art.10 (Riduzioni).....	8
Art.11 (Norma transitoria).....	8
<b>ALLEGATI.</b> .....	9
TABELLA 1 Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori .....	9
TABELLA 2 Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni .....	10

## Art. 1 (Ambito)

1. Il presente atto disciplina l'utilizzo delle risorse economiche previste dall'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito anche "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime.

## Art. 2 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10<sup>1</sup>. del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure". I criteri quivi definiti si applicheranno anche alle procedure emanate successivamente all'abrogazione dell'allegato citato, prevista dal comma 1 dell'art. 45.
2. Le attività relative ad affidamenti di forniture e servizi sono incentivabili solo qualora sia nominato il direttore dell'esecuzione o, in assenza di nomina, l'affidamento sia di complessità tale da renderlo necessario e lo stesso debba essere individuato necessariamente nel Responsabile del servizio titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione.

## Art 3 (Soggetti)

1. La presente disciplina si applica a tutto il personale in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti delle Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dal Comune di Zone e ai dipendenti delle Centrali di Committenza di cui al successivo art.7.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente:

---

<sup>1</sup> **ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure**

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

- il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nell'all. I.10 del codice dei contratti pubblici, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
  - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati con atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie, dando vita al cd. *gruppo di lavoro*. Per collaboratori s'intendono coloro che in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4 ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi, salvo diverse previsioni di legge.

#### Art. 4 (Oneri per le funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 2, sono a carico degli stanziamenti previsti a bilancio per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	<b>2%</b>
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	<b>1%</b>

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale
fino a euro 2.000.000,00	<b>2%</b>
oltre euro 2.000.000,00	<b>1,5%</b>

2. Sono esclusi dall'incentivazione:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

Nel caso in cui un appalto sia suddiviso in lotti, il limite di cui al periodo precedente si considera per singolo lotto.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente provvedimento non si applica, escludendo qualunque *sovraincentivazione*.

3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
  - a) per un ammontare pari all'80%, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per le seguenti finalità:
    - acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
    - specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    - copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico
5. Il compenso percepito dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende

lo stipendio tabellare e le eventuali indennità fisse annue ( di incarico di eq o specifiche responsabilità) con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

#### Art 5 (Ripartizione)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente.
3. Il Responsabile unico del progetto potrà decidere, sulla base della natura dell'affidamento, di destinare a sé una percentuale inferiore a quella stabilita nella tabella allegata a favore dei dipendenti che abbiano svolto una delle altre fasi.

#### Art.6 (Ricorso a centrali di committenza)

1. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di questo Ente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza sono individuate da parte del Comune di Zone nella misura del 20% <sup>2</sup>delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
2. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice, fermo restando che la Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, potrà disciplinare le modalità di

---

<sup>2</sup> Da art. 45 codice massimo 25%

ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

#### Art.7 (Esteralizzazione delle attività)

1. Nel caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività ricomprese nel perimetro del seguente regolamento, o nel caso in cui le attività non siano previste per l'affidamento specifico in ragione della natura di questo, la quota parte corrispondente NON verrà destinata ai dipendenti, ma costituirà economia per l'ente.

#### Art.8 (Liquidazione)

1. Completate le fasi dei singoli procedimenti, il Responsabile del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi in misura commisurata ai relativi inadempimenti ai sensi del successivo articolo 11.

#### Art.9 (liquidazione e pagamento)

1. Ultimata la verifica, il dirigente dell'ufficio trasmette l'atto al responsabile della liquidazione ai fini del successivo pagamento. La liquidazione viene disposta con determinazione della Segretaria comunale.
2. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;
3. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale, il R.U.P. può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di

servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture.

#### Art.10 (Riduzioni)

1. Nel caso di ritardi nella effettuazione delle attività di competenza di ciascun destinatario, si applicheranno le seguenti penali:

1	Fino al 10% della durata prevista	Nessuna penale
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 10% per la parte eccedente sub 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per il periodo eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% per il periodo eccedente sub 3)
5	Dal 40 al 50%	Riduzione del 50% per il periodo eccedente sub 4)

2. Nel caso di incrementi dei costi previsti nel quadro economico imputabili al personale, si applicano le seguenti riduzioni

1	Fino al 10%	Nessuna riduzione
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 20% per l'incremento superiore al punto 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per la parte eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% della parte eccedente sub 3)

#### Art.11 (Norma transitoria)

1. Per le prestazioni effettuate e non liquidate prima della adozione del seguente regolamento si applicherà la normativa del codice dei contratti vigente al momento della messa a gara dell'opera, sempre che l'opera non sia stata ultimata e collaudata.
2. Ai sensi dell'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
3. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.



ALLEGATI.

TABELLA 1 Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

ATTIVITA'	INCENTIVO PREVISTO
Responsabile della programmazione della spesa	10%
Responsabile unico del progetto	fino al 20%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile/i di fase	20%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%
Redazione del progetto esecutivo	2%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto	5%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)	15%
Direzione dei lavori	10%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	4%
Collaudo tecnico-amministrativo	2%
Collaudo statico (eventuale)	2%
Regolare esecuzione	5%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

TABELLA 2 Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

ATTIVITA'	INCENTIVO PREVISTO
Responsabile della programmazione della spesa	10%
Responsabile unico del progetto	25%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	10%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D. Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).	10%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)	15%
Direzione dell'esecuzione	10%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione	5%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione	10%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>